

Deliberazione 25 maggio 2001

Determinazioni ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 8, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 nei confronti della società Elettrogen Spa (deliberazione n. 115/01)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 25 maggio 2001,
- Premesso che:
 - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 luglio 2000, n. 131, recante la definizione di modalità per l'ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 213 del 12 settembre 2000, (di seguito: deliberazione n. 131/00) definisce le modalità procedurali per l'ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), prevedendo che i soggetti aventi diritto alla reintegrazione di detti costi presentino all'Autorità apposita domanda di ammissione;
 - con lettera del 16 marzo 2001, protocollo 130 (prot. Autorità n. 5343 del 23 marzo 2001) l'Elettrogen Spa, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ha presentato richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi non recuperabili, ai sensi della deliberazione n. 131/00 (di seguito: la richiesta);

- Premesso altresì che:
 - l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, prevede la reintegrazione per un periodo di sette anni a partire dall'1 gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti associati ad impianti di generazione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, a condizione che trovino giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti all'impresa produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale;
 - l'articolo 3, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 esclude dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei costi non recuperabili relativi agli impianti di generazione delle imprese produttrici-distributrici, qualora all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90, e n. 6/92) e loro successive modificazioni ed integrazioni;
 - l'articolo 5, commi 1 e 8, del decreto 26 gennaio 2000, stabilisce altresì che la quantificazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, viene effettuata annualmente a consuntivo per ciascun impianto di generazione delle imprese produttrici-distributrici e che, a tal fine, l'Autorità determina il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi RR e il livello di producibilità convenzionale di ciascun impianto;
 - l'articolo 5, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, esclude dal novero degli impianti di generazione ammessi a reintegrazione gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici da cui è recuperata, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del medesimo decreto, la maggior valorizzazione dell'energia elettrica;
 - l'articolo 4 del decreto 26 gennaio 2000 fissa i criteri generali per la valutazione dell'ammissibilità dei costi non recuperabili disponendo, tra l'altro, al comma 1, lettera a), che gli obblighi contrattuali e gli investimenti devono essere stati rispettivamente assunti e realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997 e, al comma 1, lettera e), che non sono considerati ammissibili i costi relativi ad obblighi contrattuali ed investimenti che vincolino tra di loro imprese appartenenti ad uno stesso gruppo;
- Premesso infine che la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2001, n. 114/01 (di seguito: deliberazione n. 114/01) reca la definizione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, dei costi variabili unitari riconosciuti, e delle modalità di aggiornamento dei parametri RR, ai fini del calcolo dei costi di produzione non recuperabili;
- Visti:
 - i provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92;
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;

- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;
 - il decreto legislativo n. 79/99;
 - il decreto 26 gennaio 2000;
- Viste:
 - la delibera dell'Autorità 20 settembre 1999, n. 138/99, recante proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito delibera n. 138/99);
 - la deliberazione n. 131/00;
 - la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 136/00, recante approvazione del documento "Nota informativa sugli oneri generali afferenti il sistema elettrico: criteri per la determinazione dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" (di seguito: Nota informativa);
 - la deliberazione n. 114/01;
- Considerato che:
 - dalla documentazione e dalle informazioni inviate in allegato alla richiesta non si evincono alcuni elementi conoscitivi formanti oggetto dell'onere collegato, secondo il disposto della deliberazione n. 131/00, alla presentazione della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi non recuperabili;
 - in relazione ai profili di incompletezza della richiesta richiamati nel precedente alinea, con note in data 17 aprile 2001, prot. n. PB/M01/806 e 18 aprile 2001, prot. n. prot. PB/M01/827, a firma del direttore dell'Area elettricità dell'Autorità, nella sua posizione di responsabile del procedimento, l'Autorità ha richiesto all'Elettrogen Spa di inviare le seguenti informazioni integrative:
 - a) con riferimento a ciascun impianto per il quale siano stati sottoscritti contratti prima del 19 febbraio 1997, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera b) della deliberazione n. 131/00, una dichiarazione da cui risultino:
 - i) le finalità e le caratteristiche tecniche dell'intervento, specificando se trattasi di un intervento per la realizzazione dell'impianto o di un altro tipo di intervento;
 - ii) i lavori oggetto dell'intervento per la parte connessa ai contratti sottoscritti prima del 19 febbraio 1997;
 - b) con specifico riferimento all'impianto di generazione di Fiumesanto:
 - i) un prospetto (analogo a quelli già forniti per gli impianti di generazione di Brindisi Sud e di Montalto di Castro) indicando tutte le commesse interne aperte per gli interventi aggiuntivi in corso al 19 febbraio 1997 o effettuati dopo questa data e, per ogni commessa, il costo annuo delle immobilizzazioni in corso d'opera e delle opere entrate in esercizio in ogni anno;

- ii) il contenuto e i costi relativi a tutti i contratti esterni che fanno capo a queste commesse interne, mediante prospetti analoghi a quelli forniti per la commessa interna 2BS1 relativa all'adeguamento ambientale dell'impianto di generazione di Brindisi Sud;
- l'Elettrogen Spa, con lettere in data 20 aprile 2001, prot. n. A/19, e 27 aprile 2001, prot. n. 227, ha dato seguito alle richieste istruttorie di cui al precedente alinea; e nella seconda delle lettere richiamate nel presente alinea, l'Elettrogen Spa ha rappresentato la necessità di una interpretazione del richiamato disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2001, nel senso della ammissibilità di obblighi che, pur generati da contratti perfezionati successivamente al 19 febbraio 1997, fossero causalmente riconducibili alla realizzazione di interventi imposti da atti legislativi o di programmazione anteriormente a detta data;
- in relazione agli ulteriori elementi conoscitivi inviati dall'Elettrogen Spa con le lettere richiamate nel precedente alinea, l'Autorità, con nota in data 3 maggio 2001, prot. PB/M01/911, a firma del direttore dell'Area elettricità della stessa Autorità, preso atto della persistenza di alcune carenze nell'adempimento da parte della medesima società dell'onere di documentazione collegato, secondo il disposto della deliberazione n. 131/00, alla presentazione della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi non recuperabili, ha richiesto elementi conoscitivi integrativi;
- le informazioni e i documenti richiesti con la nota di cui al precedente alinea sono stati trasmessi dall'Elettrogen Spa all'Autorità in allegato a successiva lettera in data 8 maggio 2001, prot. n. 279;
- con lettera in data 18 maggio 2001, pervenuta in data 21 maggio 2001, prot. n. 010627, la società Enel Spa, in relazione al procedimento pendente in seguito alla presentazione della richiesta, nei fatti ribadendo le considerazioni svolte dall'Elettrogen Spa nella richiamata lettera del 27 aprile 2001 in ordine alla auspicata interpretazione del criterio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, dato che una interpretazione che determinasse l'ammissibilità indiscriminata di tutti i contratti perfezionatisi successivamente al 19 febbraio 1997 si porrebbe in contrasto letterale e teleologico con il decreto 26 gennaio 2000, appare affermare che sarebbe necessario derogare a detto criterio limitatamente ad obblighi generati da contratti perfezionati successivamente a detta data, quando questi diano luogo a spese inerenti la messa in funzione degli impianti imposte da atti legislativi o di programmazione nazionale e quindi rispondano al criterio della effettiva necessità di esercizio dell'impianto;
- Considerato che:
 - l'Autorità, con l'articolo 2, comma 2.2, lettera a), della delibera n. 138/99, ha formalmente proposto, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99, l'adozione di un criterio di ammissibilità improntato, oltre che a parametri temporali, anche a criteri di inerenza e connessione analoghi a quelli evidenziati dagli odierni istanti nelle osservazioni presentate a supporto della richiesta;
 - la proposta dell'Autorità di cui alla delibera n. 138/99, con riferimento al profilo di cui al precedente alinea non è stata accolta, essendo in tal senso stato modificato il testo del provvedimento proposto mediante inserimento del richiamato articolo 4, comma 1, lettera a), nel quale viene tassativamente disposta la rilevanza dei soli

- obblighi contrattuali assunti ed investimenti realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997, con esclusione della possibilità di considerare obblighi contrattuali assunti ed investimenti realizzati successivamente a detta data attraverso il ricorso a criteri integrativi di inerenza o connessione causale;
- i ricavi riconosciuti a copertura dei costi fissi per ciascun impianto di generazione devono essere determinati secondo le stesse metodologie definite dall'Autorità per la determinazione dei prezzi di riferimento utilizzati per la definizione dei livelli tariffari;
 - le determinazioni dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi di impianto devono essere effettuate considerando i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 e, conseguentemente, la variazione dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi di impianto relativa alle obbligazioni contrattuali assunte anteriormente al 19 febbraio 1997 deve essere riconosciuta nel momento in cui l'investimento cui si riferiscono dette obbligazioni contrattuali entra in esercizio, determinando effetti economici attraverso l'ammortamento;
 - la producibilità convenzionale per ciascun impianto di generazione deve essere determinata tenendo conto anche dei meccanismi di applicazione stabiliti dall'articolo 6, comma 5, del decreto 26 gennaio 2000, onde evitare sistematiche distorsioni tra i costi non recuperabili effettivamente sostenuti da ciascuna impresa titolare degli impianti e i costi non recuperabili riconosciuti in applicazione dei meccanismi previsti dal medesimo articolo;
- Ritenuto che:
 - sia opportuno che la determinazione dei ricavi riconosciuti a copertura dei costi fissi di impianto connessi ad obbligazioni contrattuali assunte anteriormente al 19 febbraio 1997 e non ancora entrate in esercizio avvenga al momento dell'entrata in esercizio degli investimenti connessi a tali obbligazioni contrattuali;
 - conseguentemente, sia necessario determinare i parametri RR per il 2000 utilizzando i valori patrimoniali ed economici relativi all'anno 1997 e considerando la variazione del livello dei costi fissi dovuta all'entrata in esercizio, tra l'anno 1997 e l'anno 1999, di investimenti connessi a obblighi contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997;
 - sia opportuno determinare la producibilità convenzionale per ciascun impianto di generazione ammesso al meccanismo di compensazione, e che alla data del 19 febbraio 1997 era nella titolarità dell'Enel Spa, facendo riferimento all'utilizzo massimo compatibile con le normali pratiche tecniche di manutenzione;
 - sia opportuno che la producibilità convenzionale rimanga costante per l'intero periodo di applicazione del meccanismo di aggiornamento annuale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000;

DELIBERA

- Di determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come

successivamente modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), per l'anno 2000, i ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi di impianto di ciascun impianto di generazione nella titolarità della società Elettrogen Spa rilevante ai fini dell'applicazione della deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 131 (di seguito: deliberazione n. 131/00) secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione.

- Di determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto 26 gennaio 2000, la producibilità convenzionale di ciascun impianto di generazione nella titolarità della società Elettrogen Spa rilevante ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 131/00 secondo quanto indicato nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione
- Di notificare il presente provvedimento alla società Elettrogen Spa, con sede legale in Roma 00198, via G.B. Martini 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento e di provvedere alla sua pubblicazione, limitatamente al dispositivo, nel sito *internet* dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Milano, 25 maggio 2001

Il presidente: P. Ranci

Tabella 1: Parametri RR, per l'anno 2000, per gli impianti di generazione nella titolarità della società Elettrogen Spa

Denominazione di impianto	Livello del parametro RR (valori in milioni di lire)
Fiumesanto, sezioni 1, 2, 3, 4	369.792
Monfalcone, sezioni 1, 2, 3, 4	114.226
Ostiglia, sezioni 1, 2, 3, 4	103.186
Tavazzano, sezioni 5, 6, 7, 8	195.330
Trapani, sezioni 1, 2	13.677

Tabella 2: Producibilità convenzionale bimestrale per gli impianti di generazione nella titolarità della società Elettrogen Spa

Denominazione di impianto	Producibilità convenzionale (valori in milioni di kWh)
Fiumesanto, sezioni 1, 2, 3, 4	1.204
Monfalcone, sezioni 1, 2, 3, 4	1.189
Ostiglia, sezioni 1, 2, 3, 4	1.499
Tavazzano, sezioni 5, 6, 7, 8	1.418
Trapani, sezioni 1, 2	145